

# **TRIBUNALE di GENOVA**

Sezione VII Civile

***Disposizione Organizzativa n. 11/VII/2020***

***ISTRUZIONI per i DELEGATI alle VENDITE IMMOBILIARI***

***Aggiudicazione degli immobili e ordine di liberazione***

I Giudici della VII Sezione Civile ritengono che le recenti modifiche normative all'art. 560 c.p.c. – dopo ripetuti interventi legislativi su tale disposizione nell’ultimo biennio - consentano ora la vendita dell'immobile offerto in asta come libero.

Solo gli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore “..*quando occupati dal debitore e dai suoi familiari in regola con le prescrizioni sulla permanenza nel bene pignorato saranno liberati a cura del custode ed a spese della procedura, dopo la sottoscrizione del decreto di trasferimento, al più tardi tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno dalla richiesta, senza l’osservanza delle norme di cui all’art. 605 e ss c.c. ma con spese a proprio carico.​*

Si invitano pertanto i delegati a richiedere all'aggiudicatario, che non si sia già espresso al riguardo in sede di domanda di partecipazione all'asta (di cui si allega nuovo modello aggiornato, modello che verrà reso disponibile anche sul sito web del Tribunale), se intende avvalersi della facoltà di far eseguire la liberazione a cura del custode ed a spese della procedura esecutiva.

Si sottopone quindi l’integrazione agli avvisi di gara da apportare per le prossime aste, con richiesta di darvi attento e pronto seguito:

***INTEGRAZIONE da INSERIRE negli AVVISI di VENDITA***:

L***’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.***

***L’immobile viene venduto libero: se occupato dal debitore in regola con le prescrizioni sulla permanenza nel bene pignorato, l’aggiudicatario potrà richiedere che la liberazione venga effettuata a cura del custode ed a spese della procedura al più tardi tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno dalla richiesta, senza l’osservanza delle norme di cui all’art. 605 e ss. c.p.c.***

***L’offerente potrà richiedere l’applicazione della disposizione sulla liberazione prevista dal nuovo art. 560 c.p.c. già nel testo dell’offerta sottoposta, valevole per il caso di aggiudicazione in suo favore.***

Genova, 6 luglio 2020 Il Presidente di Sezione

 Dr. Roberto Braccialini